

COMUNE DI SESTO AL REGHENA



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/ 2025

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2022 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 02/08/2022, il quale ha modificato gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo decreto MEF del 12/10/2022 ha inoltre aggiornato gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: è quindi stata introdotta la voce “Fondo di garanzia debiti commerciali” sia nel piano dei conti integrato, che negli schemi di bilancio di previsione (a decorrere dal triennio 2023-2025) e di rendiconto (a decorrere dall'esercizio 2022).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione

pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che

risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocutezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2023	€ 19.365.932,03	€ 18.880.982,78	€ 17.306.300,40
Esercizio 2024	€ 9.006.607,83		
Esercizio 2025	€ 10.125.253,08		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2023-2025, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dall'1.1.2023 è entrata in vigore, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, la nuova Imposta Locale Immobiliare Autonoma in sostituzione dell'I.M.U. disciplinata dalla L.R. 17 del 14 novembre 2022. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2023-2025 si è ritenuto di confermare le aliquote in vigore, ad esclusione dell'I.L.I.A. per la quale in attesa dell'approvazione anche del Regolamento recante disposizioni in materia sono state determinate le linee di indirizzo relativamente alle suddette aliquote al fine di "determinare" in via presuntiva il gettito dell'annualità 2023, dando atto che il tributo relativo ai fabbricati "D ad uso produttivo" a decorrere dall'1.1.2023 vengono introitati direttamente dal Comune di competenza anziché dallo Stato; per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali, nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa, valutando un'attenta analisi di tutte le spese correnti e di investimento;

4) per la spesa sono stati previsti i finanziamenti del P.N.R.R. sulla scorta delle assegnazioni concesse alla data di stesura dello schema di bilancio, fermo restando le eventuali implementazioni rispetto al finanziamento di nuovi interventi di spesa;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021), dando atto del rispetto dei vincoli della spesa del personale in attuazioni alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle afferenti alla Regione Friuli Venezia Giulia.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023-2025 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che dal 30 giugno 2022 assorbe

molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. La scadenza per l'approvazione del PIAO è fissata al 30 maggio 2023 e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio 2023/2025.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;

5) politica di indebitamento: il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto l'assunzione di mutui nel triennio di riferimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2023-2025, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3481537,85	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		558973,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2134858,27	22289,85	22205,10	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2922615,70	3190209,46	3131500,00	3151500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6888564,34	6679129,82 22289,85	6020581,23 22205,10	5876118,07 22205,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3000654,71	2934248,06	2487129,22	2415517,41					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	696174,24	682137,50	619690,00	646990,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6170369,43	8154505,51	1034998,76	2178040,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7882563,88	10164606,20 0,00	575608,47 0,00	1945508,47 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	915084,28	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	13704898,36	14961100,53	7273317,98	8392047,98	Totale spese finali.....	14771128,22	16843736,02	6596189,70	7821626,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui fondo pluriennale vincolato di cui Fondo anticipazioni di liquidità	811196,01	811196,01 0,00 0,00	699418,13 0,00 0,00	592526,54 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1694546,57	1711000,00	1711000,00	1711000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1723976,17	1711000,00	1711000,00	1711000,00
Totale titoli	15399444,93	16672100,53	8984317,98	10103047,98	Totale titoli	17306300,40	19365932,03	9006607,83	10125153,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18880982,78	19365932,03	9006607,83	10125253,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17306300,40	19365932,03	9006607,83	10125153,08
Fondo di cassa finale presunto	1574682,38								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3481537,85			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		83194,32	22289,85	22205,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6806595,02 0,00	6238319,22 0,00	6214007,41 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		436827,83	459390,29	232432,10
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		6679129,82 22289,85 202000,00	6020581,23 22205,10 196000,00	5876118,07 22205,10 196000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		811196,01 0,00 0,00	699418,13 0,00 0,00	592526,54 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-163708,66	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		163708,66 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

investimento	(+)		395264,57	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2051663,95	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8154505,51	1034998,76	2178040,57
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		436827,83	459390,29	232432,10
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		10164606,20 0,00	575608,47 0,00	1945608,47 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		163708,66	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità	(-)	0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		163708,66	0,00	0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione asestata 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.424.863,41	2.442.298,80	2.603.659,83	3.190.209,46	3.131.500,00	3.151.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.972.323,18	2.307.945,63	2.819.171,05	2.934.248,06	2.487.129,22	2.415.517,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	466.290,92	632.364,70	624.066,81	682.137,50	619.690,00	646.990,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.119.699,58	2.427.397,28	2.189.253,91	8.154.505,51	1.034.998,76	2.178.040,57
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	528,41	1.054.000,00	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	1.054.000,00	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	742.975,12	692.617,01	1.581.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	1.240.958,59	918.979,43	1.544.384,61	558.973,23	-	-
Fondo pluriennale vincolato	652.911,03	634.239,46	2.378.065,25	2.134.858,27	22.289,85	22.205,10
TOTALE ENTRATE	9.620.550,24	12.163.842,31	13.739.601,46	19.365.932,03	9.006.607,83	10.125.253,08

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.419.656,94	1.419.033,14	1.475.506,98	-	-	-
IMU partite arretrate	90.559,18	101.541,44	178.687,71	112.000,00	80.000,00	80.000,00
ICI partite arretrate	-	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	30.060,28	-	300,89			
Addizionale IRPEF	243.246,26	295.589,49	320.898,15	340.000,00	320.000,00	320.000,00
TASI						
Altre imposte	32.579,91	16.280,00	14.380,44	2.036.709,46	2.010.000,00	2.010.000,00
TARI	585.157,00	566.388,77	630.861,94	650.000,00	670.000,00	690.000,00
TARI partite arretrate		43.466,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00
TOSAP	23.603,84					
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni						
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.424.863,41	2.442.298,84	2.620.636,11	3.190.209,46	3.131.500,00	3.151.500,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

ILIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

A decorrere dall'anno 2023, con L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17/2022 è stata istituita la nuova imposta che sostituisce l'Imposta Municipale Unica di cui all'art.1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Tenuto conto che i presupposti della "nuova" I.L.I.A. sono analoghi a quelli dell'I.M.U., come si può desumere dalla lettura dell'articolo 2 della normativa sopra citata, che conferma il presupposto dell'imposta nel possesso degli immobili;

Il comune ha disposto il nuovo Regolamento recante disposizioni in materia di imposta Locale Immobiliare Autonoma che verrà approvato nella medesima seduta del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e del Documento Unico di programmazione 2023/2025.

Le aliquote per l'anno 2023 sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con proprio provvedimento che verrà poi approvato con apposita deliberazione nella medesima seduta del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'ILIA ammonta a:

- anno 2023: € 2.025.109,46;

- anno 2024: € 2.000.000,00;

- anno 2025: € 2.000.000,00;

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni

nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 - art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa.

La stessa legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Sul fronte della riscossione coattiva è intervenuta da ultimo la legge di bilancio 2023, che ha introdotto l'ennesimo stralcio dei crediti iscritti a ruolo (art. 1 commi 227-229), in base alla quale, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 sono annullati automaticamente limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (l'annullamento non riguarda il capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti).

Il Comune, con delibera da adottarsi entro il 31/01/2023, ha facoltà di decidere di non applicare lo stralcio in questione, comunicando la scelta all'agente della riscossione e pubblicandola sul sito istituzionale.

Si evidenzia che l'Agente della riscossione non ha reso noto l'importo complessivo per il quale, in assenza di decisione dell'ente, non verrà applicato l'annullamento automatico: l'importo va verificato in autonomia dall'ente attraverso a complessa interrogazione del portale di Agenzia Entrate Riscossioni S.p.A., si evidenzia altresì che i crediti inferiori a mille euro erano già stati oggetto di stralcio ad opera dell'art. 4 del DL 119/2018, sia per la parte capitale che per la parte sanzioni ed interessi: pertanto l'attuale stralcio si riferisce sostanzialmente ai carichi affidati dal 2010 al 2015, e limitatamente a sanzioni ed interessi.

Il Comune di Sesto al Reghena ha adottato – si veda in proposito la delibera di C.C. n 3 del 25.1.2023.

Sempre la legge di bilancio 2023, ai commi 231-251 dell'art. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata i propri debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30/06/2022, beneficiando in questo caso dello stralcio di interessi e di sanzioni, interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Sia l'eventuale annullamento dei carichi inferiori a mille euro che la definizione agevolata avranno ripercussioni sui residui attivi dell'Ente e, conseguentemente, sul risultato di amministrazione: ai sensi del comma 252 l'eventuale maggiore disavanzo può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto MEF 14 luglio 2021.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

Nessun stanziamento è stato previsto nel bilancio 2023/2025 essendo scaduto il periodo accertativo.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 105.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 105.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 11.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 11.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Nonostante l'Imposta comunale sulla pubblicità sia stata sostituita dall'anno 2021 dal Canone unico patrimoniale, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Il Comune di Sesto al Reghena ha adottato il criterio della competenza per la stima del gettito IRPEF 2023-2025.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Tali modifiche comportano la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: per tale

motivo la stima del nuovo gettito risulta ad oggi maggiormente incerta rispetto al passato. Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

La previsione per il triennio 2023-2025 deve inoltre tener conto del sicuro abbattimento della base imponibile del 2021 su cui verrà versata l'addizionale nel 2022, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Le aliquote per l'anno 2023 saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del Bilancio 2023-2025, fermo restando che verranno confermate quelle in vigore per l'anno 2022.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 340.000,00 per il 2023

€ 320.000,00 per il 2024

€ 320.000,00 per il 2025

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziate a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori.

Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento comunale, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Sesto al Reghena provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2023, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 (accertamenti)	2021 (Accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.971.323,18	2.304.166,94	2.558.123,79	2.933.748,06	2.486.629,22	2.415.017,41
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	3.778,69	4.598,36	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	2.972.323,18	2.307.945,63	2.562.722,15	2.934.248,06	2.487.129,22	2.415.517,41

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Tipologia trasferimento	2023	2024	2025
Contributo Ministero beni culturali patrimonio librario	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo statale per finanziamento progetti utili alla collettività (PUC)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Contributo statale per servizi indispensabili	€ 35.550,73	€ 35.550,73	€ 35.550,73
Contributi in conto interessi per impiantistica sportiva	€ 959,95	€ 445,28	€ 383,33
Trasferimento Statale per quota 5 per mille Irpef	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Trasferimento dal MIUR per rifiuti plessi scolastici e mensa insegnanti	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Trasferimento dello Stato per consultazioni elettorali (referendum - Europee)	€ 32.415,00	€ 64.830,00	€ 35.760,00
PNRR - Contributo misura 1.4.1 - Adozione APP IO	€ 7.203,00	€ 0,00	€ 0,00
PNRR - Contributo misura 1.4.5 - Notifiche digitali	€ 32.589,00	€ 0,00	€ 0,00
PNRR - Contributo misura 1.4.1 - Servizi e cittadinanza digitale	€ 155.234,00	€ 0,00	€ 0,00
PNRR - Contributo misura 1.2 - Abilitazioni in Cloud per le P.A. locali	€ 101.208,00	€ 0,00	€ 0,00

Si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, anche la

legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto numerosi trasferimenti correnti, che verranno attribuiti in corso d'anno e negli anni successivi mediante appositi decreti ministeriali, e che verranno recepiti con apposita variazione di bilancio non appena ne saranno noti gli importi destinati all'ente.

Tra questi si cita quanto previsto all'art. 1 comma 29, per garantire la continuità dei servizi erogati, ha previsto un contributo straordinario, istituendo un fondo di 350 milioni per i Comuni, che verrà distribuito in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas: per il Comune di sesto al Reghena tale contributo è stato previsto in € 30.550,00, che per i Comuni della Regione F.V.G. verrà erogato direttamente con trasferimento Regionale e pertanto è inserito quale tipologia trasferimenti correnti da Regione.

Si precisa che all'interno di questo Titolo, come sopra riportato, trovasi allocazione le spese derivanti dal finanziamento degli interventi attraverso i fondi del P.N.R.R., che verranno implementati, qualora, vengano assegnate nuove risorse al Comune.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2023:

Contributo regionale per trasferimento fondi per l'assistenza e l'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità € 4.894,07;

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI € 41.119,86;

Contributo regionale per O.P. € 1.000,00;

Contributo Regionale in conto interessi su mutui contratti € 107.343,65;

Contributo Regionale per servizi educativi – dote famiglia € 110.000,00;

Contributo Regionale per carta famiglia € 40.000,00;

Contributo Regionale per fondo Unico Regionale € 1.876.623,75;

Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche € 50.000,00;

Contributo Regionale per calamità naturali € 10.000,00;

Contributo Regionale per interventi sterilizzazione animali € 2.500,00;

Contributo Regionale per abbattimento canoni di locazione € 70.000,00;

Contributo dello Stato erogato tramite la Regione F.V.G. per rincari consumi energetici € 30.550,00;

Contributo Regionale per attuazione interventi ANMIL per € 3.000,00;

Trasferimento Regionale per monitoraggio volontari di protezione civile € 1.400,00;

Contributo regionale per verifiche sismiche € 15.000,00;

Contributo Regionale per sistemazione corsi d'acqua – manutenzioni ordinarie € 40.000,00;

Trasferimento fondi da parte della Regione F.V.G. per consultazioni Regionali € 32.415,00;

Trasferimento della Regione F.V.G. contro la violenza alle donne € 3.000,00;

Contributi Regionali per traslazione corregionali deceduti all'estero € 10.000,00;

Trasferimento della Regione F.V.G. per rincari energetici per € 36.103,00;

Contributo Regionale per il servizio di trasporto persone con handicap € 4.500,00;

Trasferimento della Regione per finanziamento quota parte incremento indennità all'OdR € 1.763,74;

Anno 2024:

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI € 41.119,86;

Contributo Regionale in conto interessi su mutui contratti € 85.295,86;

Contributo Regionale per servizi educativi – dote famiglia € 110.000,00;

Contributo Regionale per carta famiglia € 40.000,00;

Contributo Regionale per fondo Unico Regionale € 1.876.623,75;
Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche € 50.000,00;
Contributo Regionale per calamità naturali € 10.000,00;
Contributo Regionale per interventi sterilizzazione animali € 2.500,00;
Contributo Regionale per abbattimento canoni di locazione € 70.000,00;
Contributo Regionale per attuazione interventi ANMIL per € 3.000,00;
Trasferimento Regionale per monitoraggio volontari di protezione civile € 1.400,00;
Contributo regionale per verifiche sismiche € 15.000,00;
Contributo Regionale per sistemazione corsi d'acqua – manutenzioni ordinarie € 30.000,00;
Trasferimento della Regione F.V.G. contro la violenza alle donne € 3.000,00;
Contributi Regionali per traslazione corregionali deceduti all'estero € 10.000,00;
Contributo Regionale per il servizio di trasporto persone con handicap € 4.500,00;
Trasferimento della Regione per finanziamento quota parte incremento indennità all'OdR € 1.763,74;

Anno 2025:

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI € 41.119,86;
Contributo Regionale in conto interessi su mutui contratti € 52.316,00;
Contributo Regionale per servizi educativi – dote famiglia € 110.000,00;
Contributo Regionale per carta famiglia € 40.000,00;
Contributo Regionale per fondo Unico Regionale € 1.876.623,75;
Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche € 50.000,00;
Contributo Regionale per calamità naturali € 10.000,00;
Contributo Regionale per interventi sterilizzazione animali € 2.500,00;
Contributo Regionale per abbattimento canoni di locazione € 70.000,00;
Contributo Regionale per attuazione interventi ANMIL per € 3.000,00;
Trasferimento Regionale per monitoraggio volontari di protezione civile € 1.400,00;
Contributo regionale per verifiche sismiche € 15.000,00;
Contributo Regionale per sistemazione corsi d'acqua – manutenzioni ordinarie € 20.000,00;
Trasferimento della Regione F.V.G. contro la violenza alle donne € 3.000,00;
Contributi Regionali per traslazione corregionali deceduti all'estero € 10.000,00;
Contributo Regionale per il servizio di trasporto persone con handicap € 4.500,00;
Trasferimento della Regione per finanziamento quota parte incremento indennità all'OdR € 1.763,74;

TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi e/o trasferimenti:

Anno 2023:

Trasferimento ISTAT per indagini (compreso il censimento alla popolazione) € 9.450,31;
Contributo dall'Agenzia del Turismo – IAT – F.V.G. € 11.500,00;
Contributo Friulovest Banca € 500,00.

Anno 2024:

Trasferimento ISTAT per indagini (compreso il censimento alla popolazione) € 1.500,00;
Contributo dall'Agenzia del Turismo – IAT – F.V.G. € 11.500,00;
Contributo Friulovest Banca € 500,00.

Anno 2025:

Trasferimento ISTAT per indagini (compreso il censimento alla popolazione) € 1.500,00;
Contributo dall'Agenzia del Turismo - IAT - F.V.G. € 11.500,00;
Contributo Friulovest Banca € 500,00.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	258417,44	335406,74	361151,61	370650	369850	370350	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29926	58259,43	85485,64	76000	66000	66000	
Interessi attivi	10555,9	19189,25	27484,54	55000	55000	60000	
Altre entrate da redditi da capitale	26628			19147,5		21800	
Rimborsi e altre entrate correnti	140763,58	219509,28	140286,04	161340	128840	128840	
TOTALE Entrate extra tributarie	466.290,92	632.364,70	614.407,83	682.137,50	619.690,00	646.990,00	111,0235688

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio mensa alunni scuole;
servizio trasporto scolastico;
servizio area camper;
servizio utilizzo locali

di cui al provvedimento della Giunta Comunale nel quale viene definita la percentuale di copertura dei costi.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dalla gestione dei beni quali utilizzo locali da parte dell'associazione onlus Il Portico (scuola materna di Sesto al Reghena "Italice Spes", dal "Parco Vittoria, casa ex Eca, e da altri immobili dati in uso.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le

tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L 197/2022 - legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.3.2021.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

2023	2024	2025
€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 55.000,00 per le annualità 2023-2025, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 66-quinques del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente. Si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale in approvazione per il dettaglio delle destinazioni.

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative

funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e al Comune di Sesto al Reghena.

Una quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

La quota di competenza comunale è destinata ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, ed agli altri interventi previsti dalla normativa, come meglio riportato nel provvedimento della Giunta Comunale.

Le somme sono le seguenti:

	2023	2024	2025
Entrata	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Spesa	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa (50%) a favore dell'ente proprietario della strada	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Proventi per attingimento acqua superficiale ad uso irriguo;

Rimborso spese di gestione utilizzo locali;

Contributo per produzione di energia GSE;

Rimborso per compartecipazione spese di ricovero in Istituti;

Rimborso da Comuni per convenzioni utilizzo personale;

Iva a credito per attività dell'Ente;

Iva a credito per "Reverse Charge" commerciale;

Recupero spese di gestione strutture comunali.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Sono previste le seguenti voci:

Anno 2023:

Contributo Statale per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, arredo urbano (art. 1 comma 407 della L. 234/2021) € 12.500,00;
Contributo statale per la messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali e ciclabili alla scuola elementare di Sesto capoluogo – Reimputazione di entrata € 30.883,32;
Contributo statale per compensazione prezzi lavori Delegazione di Bagnarola € 182.141,30;
Contributo Statale per compensazione prezzi lavori recinzione scuola elementare di Sesto al Reghena € 25.725,24;
Contributo Regionale per fondo investimenti € 58.208,47;
Contributo Regionale per lavori di manutenzione straordinaria centro diurno Casette € 218.750,00;
Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale € 624.219,39;
Contributo Regionale per realizzazione piste ciclabili € 533.452,26;
Contributo G.S.E. per lavori edifici a bassi consumi di energia (DM 16.2.2016) € 61.196,19;
Contributo Regionale per lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale e arredo urbano € 970.000,00;
Contributo Regionale per riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale scuola media di Bagnarola € 2.521.749,39;
Contributo regionale per interventi di allacciamento alla rete di fognatura € 24.329,41;
Contributo regionale per acquisto attrezzature e materiale protezione civile € 11.477,50;
Contributo regionale per lavori arredo urbano Sesto al Reghena Reimputazione di entrata € 668.531,14;
Contributo Regionale per lavori di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale frazione Ramuscello € 639.214,07;
Contributo Regionale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 425.214,60;
Contributo statale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 11.613,23;
Trasferimento fondi comunitari per strategia di cooperazione “Pais du rustic amour” Reimputazione di entrata € 197.900,00;
Trasferimento fondi comunitari per strategia di cooperazione “Pais du rustic amour” € 100.000,00;
Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in località Bagnarola messa in sicurezza € 750.000,00;
Proventi vendita aree cimiteriali € 5.400,00;
Proventi derivanti dalla monetizzazione degli standars a parcheggio € 40.000,00;
Proventi oneri bucalossi – concessioni edilizie € 42.000,00;

Anno 2024:

Contributo Regionale per fondo investimenti € 58.208,47;
Contributo Regionale lavori di riqualificazione urbana VI lotto frazione Bagnarola € 30.000,00;
Contributo Regionale per lavori di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale € 300.000,00;

Contributo Regionale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 447.200,66;
Contributo statale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 12.189,63;
Contributo regionale per lavori di adeguamento sismico del centro sociale € 100.000,00;
Proventi vendita aree cimiteriali € 5.400,00;
Proventi derivanti dalla monetizzazione degli standards a parcheggio € 40.000,00;
Proventi oneri bucalossi – concessioni edilizie € 42.000,00;

Anno 2025:

Contributo Regionale per fondo investimenti € 58.208,47;
Contributo Regionale lavori di riqualificazione urbana VI lotto frazione Bagnarola € 570.000,00;
Contributo Regionale per lavori di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale € 280.000,00;
Contributo Regionale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 220.304,20;
Contributo statale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 12.127,90;
Proventi vendita aree cimiteriali € 5.400,00;
Proventi derivanti dalla monetizzazione degli standards a parcheggio € 40.000,00;
Proventi oneri bucalossi – concessioni edilizie € 42.000,00;

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Con riferimento ai piccoli comuni (popolazione inferiore a mille abitanti), è previsto un contributo a regime, variabile ogni anno in aumento, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 30, comma 14-bis D.L. 34/2019, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del D.L. 104/2020).

Si precisa che la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto alcuni trasferimenti in conto capitale, che verranno attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali, tra cui si segnala il contributo di cui al comma 407, destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano: l'importo per il Comune di Sesto al Reghena ammonta ad € 12.500,00 (decreto 14/01/2022).

Nel triennio sono inoltre previsti contributi agli investimenti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza PNRR, i cui riferimenti sono stati indicati nel Documento Unico di Programmazione. Si segnala che l'art. 1 commi 369 e seguenti hanno disposto la preassegnazione di un contributo aggiuntivo del 10% rispetto ai fondi assegnati, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13.2.2023, che però non sono stati inseriti nel Bilancio 2023/2025, ma che verranno effettivamente inseriti solo nel momento della realizzazione della relativa vendita.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato così previsto:

2023	2024	2025
€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 40.000,00 per l'anno 2022, in € 40.000,00 per l'anno 2023 e in € 40.000,00 per l'anno 2024. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine		1054000				
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine		1054000				
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2023-2025 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 4.660.953,30.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 7,86% anno 2023, al 5,90% anno 2024 e al 7,41% anno 2025 come riportato negli Indicatori di Bilancio - sostenibilità debiti finanziari.

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale

e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 15 del 15/03/2022, tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2023.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2023 il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2023	2024	2025
FPV – parte corrente	€ 83.194,32	€ 22.289,85	€ 22.205,10
FPV – parte capitale	€ 2.051.663,95	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM).

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2023, pari all'4,3% (fonte: DEF aggiornato a settembre 2022).

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione assestata 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024	Previsione esercizio 2025
Redditi da lavoro dipendente	1.031.257,01	1.131.172,83	1.143.734,09	1.345.813,25	1.220.154,08	1.178.361,47
Imposte e tasse a carico dell'ente	84.294,55	77.048,63	105.932,87	120.901,56	105.597,74	102.694,95
Acquisto di beni e servizi	207.221,81	2.316.255,82	2.456.110,89	3.209.539,11	2.719.165,33	2.666.260,93
Trasferimenti correnti	1.246.574,92	762.151,38	751.796,50	1.493.227,02	1.492.062,02	1.474.247,02
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	254.286,36	213.324,16	194.798,49	160.874,07	128.045,83	100.805,54
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.730,69	19.053,05	15.135,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre spese correnti	53.575,92	55.866,63	56.711,40	340.274,81	347.056,23	345.248,16
TOTALE	2882941,26	4574872,5	4724219,31	6679129,82	6020581,23	5876118,07

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

Inoltre la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 330-333 ha istituito un emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, pari al 1,5% dello stipendio per tredici mensilità, valido solo ai fini pensionistici: tale somma verrà prevista negli stanziamenti di bilancio con apposito stanziamento.

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del DL 80/2021).

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR. Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsioni in riferimento a quanto sopra riportato.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2023-2025 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas: per quest'ultime, anche nel primo trimestre 2023 la legge di bilancio 2023 ha previsto l'aliquota agevolata del 5 per mille.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori come riportato nella Deliberazione della G.R. del Friuli Venezia Giulia n. 1164 del 23.7.2021 ed in particolare quanto stabilito all'art. 41, comma 41 della LR 18/2015.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di

progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D. Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Fanno parte del macro-aggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per le elezioni europee sono state previste nell'esercizio 2024, e le elezioni regionali nell'esercizio 2023: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti nella parte corrente dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2024 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 160.874,07 per il 2023, in € 128.045,83 per il 2024 ed in €100.805,54 per il 2025 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 26.444,96 nel 2023, per € 39.311,13 nel 2024 e per € 37.503,06 nel 2025 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 30.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione: il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di CAPITOLO
 - Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2023-2025 non è stato costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto le stesse risultano regolarmente incassate.
2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (si applica la media semplice essendo ormai pienamente a regime l'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).
 3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (completamento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. (X)} + \text{incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}}{\text{accertamenti esercizio (X)}}$$

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap · spe sa	%	stanziamento entrata 2023	da stanziare al fondo 2023 (100%)	stanziamento entrata 2024	da stanziare al fondo 2024 (100%)	stanziamento entrata 2025	da stanziare al fondo 2025 (100%)
I.M.U.	29			35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TASI	46			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TARI	50			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TARI	55-82			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
COSAP	321			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REG. - RUOLI	329			1.000,00	1.000,00				
CDS RUOLI	330				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CDS DITTE	333			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CDS PERS.FIS	335			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MENSA	359 360			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TRASP. RUOLI	360 362			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00		0,00		0,00
TOTALE					202.000,00		196.000,00		196.000,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%):

2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00
2025	€ 5.000,00

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sesto al Reghena.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Servizio trasporto scolastico
Servizio mense scolastiche
Canoni di locazione beni immobili
Contributi RAEE
Parcheggi a pagamento
Interventi di manutenzione realizzazione opere delle strutture qualora l'attività interessi quelli edifici adibiti ai fini commerciali (ad esempio mense scolastiche)

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2021 è stata trasmessa entro il termine di legge (2 maggio 2022).

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla

certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022.

La Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022, in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinarsi del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Le società partecipate dal Comune di Sesto al Reghena non hanno chiuso, negli anni pregressi, con una perdita e pertanto tale fondo non è stato inserito tra le voci di spesa del Bilancio 2023/2025.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà

essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	€ 0,00
Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	€ 0,00
Totale fatture ricevute esercizio precedente	€ 3.879.810,67
Tempi medi ponderati di pagamento rispetto ai 30 gg data ricezione fattura	- 19 gg
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	26.1.2023

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Sesto al Reghena non sussiste l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 6.2.2023.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione assestata 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024	Previsione esercizio 2025
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	1.333.028,00	1.414.357,03	2.107.768,15	10.113.766,32	573.608,47	1.943.608,47
Altri trasferimenti in c/capitale	-	12.057,06	89.960,31	48.839,88	-	-
Altre spese in c/capitale	-	4.255,32	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	1.333.028,00	1430669,41	2197728,46	10164606,2	575608,47	1945608,47

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Nessun stanziamento previsto nel triennio 2023 – 2025.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nessuna entrata corrente è stata destinata al finanziamento delle spese di investimento nel bilancio 2023/2025.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2024 e 2025), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come modificato dal D.M. 01/08/2019.

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- A) una quota, prevista dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio, di importo di importo non superiore al minore valore tra:
- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate ai fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
 - la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli

incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

- B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Stanziamenti di parte investimenti che vanno a finanziare, per legge, le spese correnti relativamente alle quote di ammortamento mutui (Titolo IV della spesa) in quanto trattasi di contributi erogati dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia per mutui contratti e sostenuti in tutto o in parte da contributi annuali ventennali in conto interessi (inserita la sola quota di contributo che va ad "abbattere" la quota capitale, così come previsto dalle vigenti normative)

Descrizione	2023	2024	2025
Contributi in conto interessi erogati dalla Regione F.V.G.	€ 425.214,60	€ 447.200,66	€ 220.304,20
Contributi in conto interessi erogati dallo Stato	€ 11.613,23	€ 12.189,63	€ 12.127,90
TOTALE	€ 436.827,83	€ 459.390,29	€ 232.432,10

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2023-2025, piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2023	2024	2025
Accertamenti reimputati	897314,46		
FPV	2.051.663,95		
Avanzo di amministrazione	395.264,57		
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	6.738.363,22	493.608,47	1863608,47
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Monetizzazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Altre entrate di parte capitale			
Margine corrente			
TOTALE	10.164.606,20 €	575.608,47 €	1.945.608,47 €

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2023	€ 2.000,00
2024	€ 2.000,00
2025	€ 2.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 4.660.953,30.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 811.196,01 per il 2023, € 699.418,13 per il 2024 ed € 592.526,54 per il 2025.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente. rispetto all'originario piano di ammortamento.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2023	2024	2025
FPV – parte corrente	€ 22.289,95	€ 22.205,10	€ 22.205,10
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 0,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti ed interamente accantonati nel F.C.D.E.
- entrate per eventi calamitosi: € 10.000,00;
- alienazione di immobilizzazioni: nessun stanziamento previsto;
- accensioni di prestiti: nessun stanziamento previsto;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) gli eventi calamitosi, previsti per € 10.000,00,
- b) le spese per contratti (rientranti fra quelli non ricorrenti) € 9.000,00;
- c) le spese per commissione gara servizio mensa per € 3.000,00;
- d) le spese finanziate da quote di contributi per i rincari energetici (Regione F.V.G. e Stato) complessivi € 66.653,00;
- e) le spese finanziate per eventi / manifestazioni violenza sulle donne per € 3.000,00;
- f) le spese per censimenti per € 7.950,31;
- g) le spese per i P.U.C. per € 2.000,00;
- h) le spese finanziate per le misure previste dal P.N.R.R., così come assegnate;
- i) le spese l'acquisto patrimonio librario (assegnazione del MIUR) per € 5.000,00;
- j) le spese per disabilità per € 4.8894,07;
- k) le spese per indennità di ordine pubblico € 1.000,00;
- l) le spese per la manutenzione edifici ed immobili vari per € 61.196,19.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Ambiente Servizi s.p.a.	www.ambienteservizi.net
Livenza Tagliamento Acque s.p.a.	www.lta.it
ATAP s.p.a.	www.atap.pn.it
G.S.M. s.p.a.	www.gsm.it
Ponte Rosso Tagliamento ex ZIPR	www.ponterosso.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ambiente Servizi s.p.a	4.5679862%
Livenza Tagliamento Acque s.p.a.	2.767%
ATAP spa	0.567%
G.S.M. spa	0.40%
Ponte Rosso tagliamento ex Zipr	9.28112%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

L'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) 775 ha disposto in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, che gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sesto al Reghena esso ammonta complessivamente ad €: 2.719.405,87, così suddiviso:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		2.719.405,87
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		567635,79
Fondo garanzia debiti commerciali		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		5000,00
Altri accantonamenti		119603,82
B) Totale parte accantonata		692239,61
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		391156,11
Vincoli derivanti da trasferimenti		285542,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		30000,00
Altri vincoli		97350,07
C) Totale parte vincolata		804048,52
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		347000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		876117,74
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Il Comune di Sesto al Reghena ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 dell'avanzo presunto vincolato o accantonato o destinato agli investimenti per la somma di € 558.973,23.

Pertanto l'ente è tenuto ad elaborare le tabelle a/1, a/2 ed a/3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione: per i maggiori dettagli si rimanda alle tabelle allegate al bilancio di previsione.

Avendo previsto applicazione di avanzo presunto al bilancio di previsione 2023-2025, entro il 31 gennaio 2023 la Giunta Comunale approva il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si deve provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio per adeguare l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; in assenza dell'aggiornamento del prospetto, si deve provvedere immediatamente alla variazione di bilancio per eliminare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si richiama in proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.1.2023.

Si riporta pertanto, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati, effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili, nonché dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dagli allegati a/1, a/2 ed a/3.

E' stato applicato al Bilancio di Previsione 2023/2025 la quota di € 26.927,00 di avanzo libero per il finanziamento delle spese per i rincari energetici collegati alla gestione degli edifici compreso anche le sedi Municipali in base alle vigenti disposizioni di legge che hanno disposto per il solo anno 2023 la possibilità di finanziare i suddetti costi (quota che non è ricompresa fra i finanziamenti Statali e Regionali disposti per l'annualità 2023 riferiti sempre ai rincari che sono stati destinati all'incremento delle spese di energia per la pubblica illuminazione).

Le quote di avanzo vincolato applicate al Bilancio 2023/2025 sono così suddivise:

- € 9.000,00 per il trasferimento del contributo Regionale erogato nell'annualità 2022 e non impegnato a finanziamento delle spese per la Polizia Locale (acquisto vestiario, formazione etcc - Capitoli di spesa 722- 747- 751 e 755) - Quota di avanzo vincolato per trasferimenti -
- € 30.000,00 per il trasferimento fondi all'Ente gestore del servizio di Asilo Nido (capitolo 864 di spesa); Quota di avanzo vincolato da vincoli attribuiti dall'Ente;

- € 48.264,57 per la quota di C.R. per la “digitalizzazione” erogato anni precedenti che finanzia € 31.000,00 per incarico professionale ed € 17.264,57 per l’acquisto di attrezzature (parte investimenti capitoli di spesa n. 3002 e 3004) – Quota di avanzo vincolato da trasferimenti;
- € 97.781,66 quota di annualità erogate negli anni precedenti da parte della Regione F.VG. riferita alla quota interessi su mutui – per la parte in scadenza con l’annualità 2023 – Quota di avanzo vincolato da Trasferimenti;
- € 347.000,00 per lavori di asfaltatura strade – quota di avanzo destinato per investimenti che verrà utilizzato solo dopo l’approvazione del Rendiconto di gestione anno 2022;

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.